Istituto Nazionale Tumori
Fondazione G. Pascale

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE G. PASCALE

Intervento per il potenziamento dei servizi di accoglienza Hall Centrale Edificio Ospedaliero

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO : SITUAZIONE DI PROGETTO

EDIFICIO OSPEDALIERO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



TAVOLA N : **CSA**

SCALA

DATA

Il Coordinatore della Sicurezza
Dr.Ing. Ciro FRATTOLILLO

Il progettista
Dr.Arch. Mariafilomena MARTUCCI

VISTO IL R.U.P.
Dr.Ing. Ciro FRATTOLILLO

DATA :	REV.	DISEGNATORE :	VERIFICA/APPROVATO	NOTE
Febbraio 2014	0		ING. C. Frattolillo	I^ EMISSIONE

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI ★ FONDAZIONE PASCALE Servizio Tecnico-Manutentivo

A termini di legge, ci riserviamo la proprieta' di questo elaborato, con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS – Fondazione Pascale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Intervento per il potenziamento dei servizi di accoglienza – Hall Centrale Edificio Ospedaliero – Arredo – Illuminazione – Percorsi (rif. UOC-F-01)
a servizio dell'Istituto Nazionale dei Tumori – Fondazione G. Pascale

CIG: _____

Il Dirigente
Ing. Ciro FRATTOLILLO



INDICE

Art.	Descrizione	Pag.
Capo I	**Descrizione tecnico economica dell'appalto.**	
Art. 1	Oggetto dell'appalto	
"2	Ammontare dell'appalto	
"3	Designazione sommaria delle opere	
"4	Stipulazione del contratto	
"5	Documenti che fanno parte dl contratto	
"6	Categorie di lavoro	
"7	Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, leggi ecc.	
"8	Condizioni di appalto	
"9	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	
"10	Responsabilità dell'appaltatore:piano misure sicurezza fisica lavoratori	
"11	Osservanza norme sicurezza e salute lavoratori	
"12	Oneri e obblighi del committente	
"13	Cauzione Provvisoria	
"14	Cauzione definitiva	
"15	Garanzie e coperture assicurative	
"16	Subappalto	
"17	Recesso della stazione appaltante	
"18	Risoluzione del contratto	
"19	Risoluzione del contratto per reati	
"20	Risoluzione del contratto per inadempimento	
Capo II	**Organizzazione e Conduzione dei Lavori**	
"21	Consegna dei lavori	
"22	Programma dei lavori	
"23	Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori	
"24	Elenco degli addetti per opere specialistiche	
"25	Relazioni dell'appaltatore sull'attività di cantiere	
"26	Tempo utile per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	
"27	Sospensioni e proroghe	
"28	Predisposizione del cantieramento	
"29	Mobilitazione	
"30	Ripiegamento	
"31	Pulizia	
"32	Conto Finale, collaudo ed accettazione delle opere	
"33	Penali per ritardo	
"34	Verifiche della D.L.	
"35	Interferenze sottoservizi ed allacciamenti	
"36	Contestazioni in corso d'opera	
"37	Riserve dell'appaltatore	
"38	Definizione delle controversie	
Capo III	**Valutazione dei lavori**	
"39	Lavori in economia	
"40	Valutazione dei lavori in economia	
"41	Valutazione delle opere progettate	
"42	Lavori non previsti, Nuovi prezzi	
"43	Disposizioni generali relative all'offerta	
Capo IV	**Pagamenti**	
"44	Anticipazioni	
"45	Modalità di erogazione del corrispettivo	
"46	Cessioni di credito	
"47	Invariabilità del prezzo	

CAPO I
DESCRIZIONE TECNICO ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell' appalto –
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori relativi "all'Intervento per il potenziamento dei servizi di accoglienza – Hall Centrale Edificio Ospedaliero – Arredo – Illuminazione – Percorsi (rif. UOC-F-01) a servizio dell'Istituto Nazionale dei Tumori – Fondazione G. Pascale, secondo il progetto esecutivo redatto dal Servizio Tecnico della Fondazione G. Pascale di Napoli, approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. _____ del _____.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto –
L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato ammonta a € 83.360,92 dei quali € 113,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge.

Il prezzo delle opere a corpo conseguente all'offerta dell'Impresa aggiudicataria, comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa esecuzione delle opere previste, secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali e quant'altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente atto.

Pertanto nessun compenso, oltre a quanto indicato negli atti di gara, può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori e dai documenti che fanno parte del contratto, ma che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs. 163/2006, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta (importo esecuzione lavori), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi a corpo indicati a tale scopo dall'Istituto negli atti progettuali, relativi agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 132 comma 1, lettere a), b), c) o d) del D.Lgs. 163/2006.
L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, verrà corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori.

Art. 3 – Designazione sommaria delle opere

Le opere oggetto del presente appalto comprendono le seguenti attività :

Rimozioni, svellimenti, Demolizioni e trasporti a rifiuto
Intonaci, rivestimenti, pitture e controsoffitti
Impianto elettrici e speciali
Impianto di condizionamento e riscaldamento
Infissi interni ed esterni

Gli oneri per la fornitura elettrica ed idrica sono a carico della Amministrazione Appaltante.
L'Impresa nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli stessi verranno eseguiti in edifici occupati ed in piena attività e dovrà considerane i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta. L'Amministrazione Appaltante provvederà ad espletare tutte le procedure necessarie per disporre dei locali o delle porzioni di fabbricato nei quali intervenire e degli accessi all'area. Qualora però durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà circa la disponibilità della sede che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. L'amministrazione si riserva la facoltà di consegne parziali.
Restano pertanto a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, servizi, lavori e forniture elencati nel seguito e/o comunque quelli più dettagliatamente specificati nel presente C.S.A al fine di rendere all'utenza ospedaliera ed agli operatori tutti un servizio efficiente, efficace e sicuro sia per la tutela della salute che per la sicurezza sul lavoro.

Art. 4 - Stipulazione del contratto -

La stipulazione del contratto, mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, avverrà entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatto salvo comunque ulteriore tempo necessario in quanto collegato alle verifiche ex art. 11 D.Lgs n. 163/2006 e/o comunque collegato a norme applicabili alla fattispecie.
Prima della firma del contratto l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione attestante l'espletamento degli obblighi in ordine alla cauzione definitiva di garanzia, all'assicurazione, alla regolarità contributiva, e/o altri documenti facenti parte del contratto e/o in quanto richiesti dalla A.A. perché ritenuti opportuni o necessari, senza che ciò costituisca ulteriore o gravoso onere per l'appaltatore.
Nel caso che l'Appaltatore non addivenisse alla firma del contratto entro il termine fissato dall'A.A. o non ottemperasse agli obblighi o richieste, in tutto o in parte, l'A.A. stessa sarà in pieno diritto di ritenere annullata l'aggiudicazione, di richiedere i danni eventuali subiti e di incamerare, senza alcuna formalità, il deposito effettuato dall'Appaltatore a garanzia della offerta presentata.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto -
Fanno parte integrante del contratto di appalto anche se non materialmente allegati:
- Gli atti di gara, il presente Capitolato;
- la lettera d'invito;
- il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145;
- il Prezzario dei LL.PP. Regione Campania vigente;
- l' offerta della ditta
- la cauzione definitiva
- le garanzie assicurative
- dichiarazione circa l'intenzione di avvalersi del subappalto.
- il piano di sicurezza e di coordinamento
- il cronoprogramma;
- l'elenco prezzi;
- il computo metrico estimativo

altri eventuali documenti e/o atti in quanto prescritti da norme applicabili alla fattispecie.
– i seguenti elaborati di progetto esecutivo :
a) Relazione tecnica generale di progetto;
b) Tavole di progetto;
Non fanno parte del contratto le analisi dei prezzi ed il computo metrico estimativo.

Art. 6 – Categorie di lavoro
In relazione all'importo dei lavori pari a € 83.360,92 non è obbligatoria la qualificazione ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Laddove l'operatore economico sia in possesso di qualificazione la categoria diriferimento è la OG1 per le opere edili e la OG11 per gli impianti.
E' richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo (art. 90 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.).
La percentuale presunta di incidenza della mano d'opera è del 10,66%

Art. 7 - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti
Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n° 145 del 19 aprile 2000 (per la parte ancora vigente), nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel Regolamento di cui al D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010.
Il presente appalto resta altresì disciplinato da:
- Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione dei lavori;
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antinfortunistica, la prevenzione incendi e specificatamente il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.81/2008 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro;
- la Legge D.M. 37/2008 e s.m.i.;
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettata dalle competenti Autorità (VV.F., I.S.P.E.L.S., CEI, PMP, USL, ecc. competenti per territorio).
Saranno tenute nel debito conto le norme di buona tecnica UNI ed in mancanza le norme DIN, relative ai lavori da eseguire.

I capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.
Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto di appalto.
Ai sensi dell'ex articolo 19 del Capitolato Generale d'Appalto (DM 145/2000), i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.

Art. 8 – Condizioni di appalto
Nell'accettare i lavori l'appaltatore dichiara:
- di aver visitato gli immobili interessati ai lavori, attraverso apposito sopralluogo guidato, da effettuarsi dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico o persona delegata della ditta partecipante all'Appalto, in presenza di un tecnico incaricato, e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica sia degli impianti. Di aver preso visione degli elaborati di progetto e di averli ritenuti esaustivi ed idonei per lo svolgimento dei lavori, rendendosi disponibile ad integrarli con migliorie che non comportano variazioni di prezzo e nessun compenso, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesto per le integrazioni sopra indicate. Di detto sopralluogo verrà stilato apposito attestato che dovrà essere presentato dall'appaltatore, tra i documenti necessari all'ammissibilità alla gara.
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di aver visionato copia completa di gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall'amministrazione per valutare l'appalto.
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall'amministrazione per valutare l'appalto;
- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;
- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal codice civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.
Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte e con le più aggiornate tecniche d'intervento

Art. 9 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
Oltre agli obblighi a lui derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto anche a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze, nulla osta o permessi necessari per la realizzazione dell'opera con particolare attenzione alle esigenze del programma lavori.
Si elencano solo alcuni degli oneri a carico dell'Appaltatore:

- Ogni onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida stecconata in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla direzione dei lavori, nonché, della pulizia e manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. E' compreso ogni onere relativo alla pulizia iniziale dell'edificio ed alla sua eventuale disinfestazione di qualsiasi natura, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
- L'approntamento delle opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dei lavori compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.
- L'approntamento delle opere provvisionali (ponteggi, ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i collegamenti esterni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.
- La guardia e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori) sia di giorno che di notte, del cantiere e dei materiali in esso esistenti (sia dell'amministrazione appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate all'appaltatore, nonché, delle opere eseguite o in corso di esecuzione con il personale avente la qualifica prescritta.

Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all'installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori, di apposite tabelle recanti a colori indelebili le diciture obbligatorie stabilite per legge. Ogni tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali

resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà applicata una penale di Euro 50,00. Sarà, inoltre, applicata una penale di Euro 25,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione delle tabelle.

- La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione e di quanto altro verrà ordinato dalla D.L. per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuità del traffico.
- Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire.
- La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- L'approntamento di idonei locali uso ufficio riservato alla D.L., provvisti di servizi igienici, allacciati alle utenze ed adatti alla permanenza ed al lavoro della D.L. Sarà pure a carico dell'appaltatore la fornitura dei caschi di cantiere, per la Direzione dei Lavori ed i suoi collaboratori, nella misura e nei colori secondo le disposizioni della Direzione stessa.
- L'approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di acqua e luce.
- Gli allacciamenti autonomi degli impianti di cantiere alle linee di rete elettrica, telefonica, idrica.
- La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta nonché la pulizia delle strade, sia pubbliche sia private, di accesso al cantiere.
- La comunicazione, decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche:
- elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l'esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00).
- L'esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che saranno ordinati dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- La fornitura di fotografie delle opere in corso nei periodi dell'appalto, in modo da documentare giornalmente le varie lavorazioni, nel numero e dimensioni che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. Tali fotografie dovranno essere fornite anche in formato digitale (JPG) e consegnate alla D.L. su supporto informatico (CD – DVD).
- Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché, il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, per diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla D.L, al personale della Stazione Appaltante accompagnate della D.L. ed alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- Di provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché, alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico dell'appaltatore.
- L'Appaltatore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione delle opere, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel C.C.I.P. e per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza

accertata e procede a una trattenuta sui pagamenti in acconto per un importo pari all'importo dovuto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando i competenti Enti ispettivi, assicurativi e previdenziali non abbiano accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo. Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'Appaltatore. È inoltre obbligo dell'Appaltatore presentare, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, l'elenco della mano d'opera . Il Direttore dei Lavori procederà alla verifica dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, in sede di emissione dei certificati di pagamento. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione degli stati di avanzamento lavori. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Sarà, inoltre, cura dell'appaltatore, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 di predisporre un piano per le misure di sicurezza da trasmettere all'amministrazione entro e non oltre i 10 giorni dalla data di consegna dei lavori.

- Restano a carico dell'Appaltatore qualsiasi tassa o ammenda proveniente dall'esecuzione dei lavori nonché ogni altro analogo onere; i costi della manutenzione, senza alcun compenso, dei lavori oggetto del presente contratto fino alloro collaudo definitivo; tutte le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione del contratto a norma di legge; tutte le tasse ed oneri fiscali in genere, presenti e futuri, inerenti ai lavori ed ai pagamenti in acconto ed a saldo.
- Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla direzione dei lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
- Le spese per gli eventuali ripristini derivanti dai collaudi tecnici, prove, indagini e controlli, prescritti dall'amministrazione su strutture ed impianti.
- Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.). Sarà a carico dell'appaltatore ogni spesa inerente le copie dei disegni necessari per lo svolgimento dei lavori, nel numero e nella quantità che sarà impartita dalla D.L.
- Il rilascio della dichiarazione di conformità alle norme legislative e tecniche ai sensi del D.M. n. 37/2008, in tutti i casi previsti dalla stessa, complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati.
- Sono comprese e compensate nel prezzo le operazioni di pulizia delle opere al termine dei lavori e prima di qualsiasi consegna anticipata che la Stazione Appaltante dovesse richiedere, da eseguirsi con ausilio di ditte specializzate, relativamente alle pavimentazioni, superfici vetrate, rivestimenti, sanitari, corpi illuminanti, aree esterne, piazzali, ecc.
- La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

Art. 10 - Responsabilità dell'appaltatore: piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

I costi relativi alle attività e misure di prevenzione e protezione, di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché riferiti all'applicazione dei contenuti del progetto sicurezza del presente appalto, sono compresi in quota parte in tutte le voci contenute negli elenchi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo ed utilizzati per la formulazione del prezzo globale. Tali costi fissi ed invariabili, non sono soggetti al ribasso d'asta e sono indicati all'articolo 2 del presente Capitolato.
L'appaltatore prende atto che tutti gli oneri relativi ai costi della sicurezza, essendo compresi nel prezzo globale, non potranno essere motivo di richiesta di alcun compenso aggiuntivo rispetto alla somma richiesta

per la realizzazione dell'opera, anche nel caso di perizie di variante. L'Appaltatore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale (proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati) le disposizioni di cui al D.P.R. n° 302 del 19 marzo 1956, e D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori.
Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore pertanto, pena la nullità del contratto d'appalto, dovrà procedere alla redazione del piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché attenersi a tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il suddetto piano deve essere consegnato alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori e messo a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre che alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione Appaltante un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e costituente anch'esso parte integrante del contratto d'appalto.
Prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, l'Appaltatore può presentare eventuali proposte integrative al piano sostitutivo di sicurezza fornito dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano stesso. In tal caso l'Amministrazione si riserva di valutarle e, in caso di parere favorevole, di integrare, con efficacia contrattuale, il piano già predisposto.
Il piano operativo di sicurezza sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo dell'Appaltatore medesimo.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il Direttore Tecnico di Cantiere ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono responsabili, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, del rispetto dei vari piani di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
In particolare, l'Appaltatore tra l'altro, dovrà adottare le misure generali di tutela previste dall'articolo 15 de l D.Lgs. 81/2008:
1 Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei

- eventuale utilizzo di attrezzature e servizi di proprietà o in uso alla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori;
- eventuale collaborazione dei lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante all'esecuzione dei lavori.
La Stazione Appaltante potrà fornire le suddette informazioni all'Impresa, anche sotto forma di scheda, all'inizio dei lavori o durante gli stessi, qualora si ravvisassero esigenze particolari. Tra queste ultime sarà compreso il manifestarsi di modifiche in corso d'opera.
Le attività di coordinamento attribuite alla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non eliminano le responsabilità dell'Appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.
L'Impresa dovrà attivamente collaborare all'attività di coordinamento prevista dal D.Lgs. 81/2008 anche intervenendo alle riunioni periodiche promosse dal Coordinatore all'esecuzione dei lavori, in cui saranno presenti altre Imprese interessate al cantiere in oggetto.
Il Piano Operativo dovrà essere aggiornato e sottoposto al Coordinatore per la sua riapprovazione ogni qual volta vengano modificate le procedure di cantiere, le fasi ed il Programma dei lavori, sia in relazione ad una diversa organizzazione proposta dall'Impresa sia nel caso di Varianti richieste dalla Stazione appaltante

Art. 12 - Oneri ed obblighi del committente
Sono a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri ed obblighi:
- l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.);
- le spese per il personale preposto alla Direzione Lavori e relativa assistenza, nonché per la fornitura della modulistica necessaria alla predisposizione della contabilità;
- le competenze professionali dei Collaudatori dalla stessa indicati per il controllo ed il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere oggetto dell'appalto.

Art. 13 - Cauzione provvisoria
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
Garanzia, ai sensi art. 75 D. Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo stimato a base d'asta cioè pari a € 1667,22 pena la esclusione, fatta salva la riduzione ai sensi del comma 7 art. 75 del medesimo decreto, costituita a scelta da cauzione o fidejussione , nelle forme e con le modalità di cui al medesimo art. 75 citato decreto a pena di esclusione.
Tale garanzia dovrà contenere espressamente, pena la esclusione dalla gara:
-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
-la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2. c.c.;
-l' operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
-dovrà essere valida, pena la esclusione, per almeno gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta offerta;
-dovrà essere corredata, pena la esclusione, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per almeno altri tre mesi, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione dell'appalto;
-dichiarazione di impegno a cura di un soggetto fidejussore, abilitato ai sensi comma 3. art. 75 D. Lgs. 163/2006 pena la esclusione, con cui il medesimo si impegna a rilasciare in favore della stazione appaltante la garanzia per la esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/2006 qualora il soggetto partecipante/offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto.
Tale documento dovrà riguardare il soggetto collettivo in caso di Raggruppamenti, Consorzi,ecc.;
Si precisa che la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione_provvisoria oltre che nei casi di mancata sussistenza dei requisiti tecnico-economici di cui al ex DPR 34/2000 e s.m.i. (oggi DpR 207/2010), anche nel caso di collegamento sostanziale tra ditte, limitativo della concorrenza, accertato in sede di gara e lesivo del patto d'integrità.

Art. 14 Cauzione definitiva
A garanzia della integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il contratto d'appalto, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, ai sensi dell'art. 113 del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o Compagnia assicuratrice autorizzati, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'ar. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti è automatico senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori in originale o in copia

lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.2 Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Il Committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, predisporrà un piano sostitutivo di sicurezza, di cui sarà consegnata copia, che l'Appaltatore sarà tenuto ad attuare in ogni sua parte.
L'Impresa dovrà inoltre collaborare con i tecnici designati dal Committente ed in particolare con la D.L., al fine di organizzare l'attività della propria Impresa anche in relazione alla presenza nel cantiere di altre persone.
L'Impresa, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dovrà curare in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico **degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro,** degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione **e il coordinamento** tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 11 - Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
L'Impresa aggiudicataria deve dimostrare il possesso di idonei requisiti tecnico-professionali nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure di protezione in relazione alle opere da realizzare.
Dovrà pertanto eseguire il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, dovrà definire l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.
Le macchine e gli impianti dovranno essere corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza.
In particolare dovranno essere esibiti, prima del loro impiego: i libretti dei ponteggi (e i disegni ed i calcoli firmati da tecnico abilitato qualora si superi l'altezza di 20 ml. da terra); le prescritte omologazioni degli apparecchi di sollevamento; la marcatura CE con relativi libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, dispositivi di protezione individuali, ecc.; la dichiarazione di conformità (D.M. n. 37/08) degli impianti utilizzati in cantiere; denuncia degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche; ecc.
L'Impresa dovrà produrre, all'atto della consegna dei lavori, la seguente documentazione:
a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti (D.Lgs. 81/2008);
b) documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008) in cui tra l'altro sarà contenuto l'elenco dell'attrezzatura impiegata dai lavoratori ed i dispositivi di protezione individuale dati in dotazione a ciascun lavoratore;
c) valutazione esposizione dei lavoratori al rischio rumore (D.Lgs. 81/2008);
d) nominativo dell'addetto alla sicurezza per l'Impresa e quindi responsabile dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza in cantiere;
e) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
f) personale incaricato dal datore di lavoro dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (D.Lgs. 81/2008);
g) dimostrazione dell'opera di informazione e formazione fatta ai propri lavoratori (del D.Lgs. 81/2008).
In caso di subappalto sarà cura ed obbligo dell'Impresa aggiudicataria la dimostrazione dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori secondo i criteri sopra specificati.
Anche i subappaltatori hanno gli stessi obblighi dell'Appaltatore e dovranno consegnare, 15 giorni prima dell'accesso del subappaltatore in cantiere, la documentazione precedentemente specificata. Nel caso in cui il subappaltatore sia un lavoratore autonomo l'Impresa dovrà produrre una dichiarazione, 15 giorni prima in cantiere, in cui il lavoratore autonomo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni e le informazioni che la Stazione Appaltante fornirà ad essa in merito a:
- rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;
- presenza o assenza di lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante;

autentica attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la norma vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Art. 15 Garanzie e coperture assicurative

L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 129 c.1 del D.Lgs. n. 163/2006 a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione).
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila)
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Il contraente trasmetterà alla stazione appaltante copia delle predette polizze almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 16 - Subappalto

Tutte le lavorazioni previste in progetto risultano descritte all'articolo 3 del presente Capitolato.
I lavori possono essere subappaltati se l'impresa aggiudicataria ha esercitato tale facoltà all'atto della presentazione dell'offerta e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Recesso della stazione appaltante

È in facoltà della Stazione Appaltante di recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto con le modalità stabilite dall'articolo 134 del D.Lgs. n. 163/206 s.m.i. del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010; in tale evenienza l'Appaltatore avrà diritto solo al pagamento dell'indennità prevista dal suddetto articolo.

Art.18 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici nonché dalle norme del Codice Civile, il contratto d'Appalto sarà risolto di diritto su dichiarazione dell' A.A. nei seguenti casi:

a) sia intervenuto a carico dell' Appaltatore stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
b) cessione del contratto a terzi, salvo art. 116 D. Lgs. 163/2006, subappalto ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 senza preventiva autorizzazione scritta della A.A.;
c) negligenza grave e frode dell' Appaltatore;
d) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Il personale occupato sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
e) inadempienza dell'Appaltatore agli ordini impartiti dalla D.L. in conformità di quanto previsto dal contratto e dal Capitolato d'Appalto, documentabile da atti debitamente notificati all' Appaltatore stesso;
f) ritardo ingiustificato nella esecuzione degli interventi tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che si vogliono ottenere con il presente Appalto, documentabile da atti debitamente notificati alla controparte;
g) sospensione ingiustificata degli interventi;
h)c essione del credito non autorizzata;

La D.L., per quanto previsto ai punti "e", "f", "g","h" fisserà un termine congruo non inferiore a 5 giorni entro cui la Ditta dovrà provvedere a rimuovere l'inadempienza, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante all'A.A. per il danno subito nonchè escutere la cauzione definitiva rimessa a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca di attestazione di qualificazione

Si procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta:

- l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31.5.1965 n. 575 ovvero sia intervenuta sentenza do condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultante dal Casellario informatico.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Art. 20 - Risoluzione del contratto per inadempimento, irregolarità e ritardo dell'appaltatore

La Stazione Appaltante, qualora i lavori siano in ritardo rispetto al programma di esecuzione, ovvero rilevi inadempienza dell'Appaltatore alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto, con le modalità di cui all'articolo 136 del D.Lgs n. 163/2006 e del Regolamento approvato con D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010, e conseguentemente procedere all'esecuzione d'ufficio.

In caso di risoluzione per inadempienza dell'Appaltatore, questi dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti e riportati dalla Stazione Appaltante; la stessa Stazione Appaltante avrà, inoltre, diritto a valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, salvo eventuali maggiori danni subiti, ed avrà diritto di ritenere a garanzia ogni e qualsiasi somma dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo, in attesa della definizione dell'effettivo danno prodotto alla Stazione Appaltante medesima.

In ogni caso, pronunciata la risoluzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto (previo verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri da redigersi in contraddittorio con la Stazione Appaltante) a rimettere nel possesso della Stazione Appaltante medesima le aree oggetto di intervento, nel termine di 20 (venti) giorni dalla dichiarazione di risoluzione.

Sarà in facoltà della Stazione Appaltante, se e in quanto lo riterrà opportuno, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera dell'Appaltatore.

I materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera che la Stazione Appaltante non intenderà utilizzare per il prosieguo dei lavori dovranno essere sgomberati dall'Appaltatore nello stesso termine di 20 (venti) giorni dalla dichiarazione di risoluzione; in difetto, la Stazione Appaltante provvederà alla loro rimozione e deposito a spese dell'Appaltatore.

Nessuna contestazione sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione del contratto potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo della consegna delle aree oggetto di intervento e dei cantieri.

Resta comunque inteso che ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla reimmissione in possesso si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo la Stazione Appaltante provvederà ad una determinazione provvisoria del corrispettivo e la relativa controversia potrà essere risolta ricorrendo al giudizio ordinario.

Il contratto potrà essere altresì risolto al verificarsi di una sola delle seguenti ipotesi:

- qualora, applicate le penali di cui all'articolo 31 del presente Capitolato, venga superato l'importo del 10% dell'ammontare dell'appalto;
- qualora non vengano osservate le norme e le disposizioni inerenti al rapporto di lavoro con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, all'igiene, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori;
- qualora l'Appaltatore commetta gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Consegna dei lavori

La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima della stipula del contratto con le riserve di cui all'articolo 153 del Regolamento D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010.

Della consegna sarà redatto regolare verbale.

Qualora l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione.

É altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 154 comma 6 del Regolamento D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010, senza che l'Appaltatore possa pretendere

indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio.

Art. 22 - Programma dei lavori

L'Appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto e della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante, per ottenerne l'approvazione, il programma dettagliato esecutivo dei lavori e di organizzazione del cantiere (diagramma di GANNT e PERT) che individui la data di inizio e termine.
Nella redazione di tale programma l'Appaltatore dovrà evidenziare (con adeguato grafico) l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle singole categorie di lavoro, indicando eventuali vincoli ed impedimenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro ed il termine entro cui dovranno essere rimossi detti impedimenti, precisando altresì quantità e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata. L'impresa dovrà uniformare ed integrare il programma dei lavori senza che ciò possa essere motivo di richiesta di ulteriori oneri.
Qualora il programma sottoposto non ottenesse l'approvazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà un termine di 15 (quindici) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione Appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.
Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma generale debba essere aggiornato.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei modi e con gli effetti stabiliti dall'articolo 18 dal presente Capitolato, o, in ipotesi di consegna anticipata, di non stipulare il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare, il medesimo Appaltatore dovrà aggiornare il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a pretendere.
Il programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione; è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra modalità.

Art. 23 - Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.
L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel
corso dei lavori, l'appaltatore dovrà tener conto delle priorità tecnico/scientifiche stabilite dalla D.L.

Art. 24 – Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche, l'appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta dell'amministrazione appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per l'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti. La consegna dei lavori verrà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente appaltante e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
L'appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente appaltante.
Per tali addetti, infine, vale quanto richiamato all'art. 9 e 10 in relazione al miglioramento della sicurezza e delle salute dei lavoratori disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 25 - Relazioni periodiche dell'appaltatore sull'attività di cantiere

L'Appaltatore sottoporrà alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
- elenco del personale in cantiere per categoria di lavorazione, comprese quelle in subappalto;
- elenco delle attrezzature presenti in cantiere con i certificati di idoneità relativi;
- elenco delle attività in esecuzione;
- avanzamento accumulato delle attività in esecuzione;
- elenco delle attività previste nei prossimi mesi;
- analisi di eventuali ritardi con le proposte correttive per il loro recupero;

- stato delle eventuali varianti richieste, di quelle approvate e di quelle eseguite;
- stato della sicurezza in cantiere;
- certificati delle prove e delle verifiche eseguite;
- qualsiasi aggiornamento richiesto dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.

Tali obblighi, nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, ricadono sull'Impresa mandataria, mentre nel caso di Consorzio ricadono sull'Impresa capogruppo.

Art. 26 - Tempo utile per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore darà il concreto inizio ai lavori non oltre sette giorni dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 (cento/00).

Se il ritardo dovesse superare giorni 30 (trenta) a partire dalla data di consegna, l'ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

L'intervento nella sua globalità dovrà essere ultimato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e continui a decorrere dal giorno della consegna dei lavori, risultante nell'apposito verbale o da l'ultimo verbale di consegna in caso di consegna frazionata. La consegna frazionata è una facoltà della Stazione Appaltante e non

L'Appaltatore prende atto che tali termini costituiscono elementi essenziali del contratto di appalto e pertanto dovranno essere tassativamente rispettati anche se ciò dovesse comportare da parte dell'Appaltatore l'adozione di doppi turni di lavoro, lavoro notturno, festivo e prefestivo. Tali oneri sono esplicitamente compresi nel prezzo a corpo offerto.

Per il solo fatto di aver presentato l'offerta l'Appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori affidatigli nel termine stabilito, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi, sfavorevoli condizioni meteorologiche, ecc.

Nel tempo utile prefissato è compresa l'incidenza, stabilita in complessivi giorni 7 (sette), dei giorni di sospensione delle lavorazioni per andamento stagionale sfavorevole. Per condizioni climatiche avverse straordinarie ed eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole di cui si è detto, la Direzione Lavori provvederà alla constatazione dei giorni sempre che siano stati di impedimento ad un regolare svolgimento dei lavori.

Nel caso di consegna anticipata, l'Impresa ha comunque l'obbligo, come previsto all'articolo 8, a sua cura e spese, di mantenere in essere la guardiania dei locali consegnati.

L'Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento dei lavori a specifiche prescrizioni che potranno essere disposte giornalmente dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre fare in modo che non vengano eseguite lavorazioni inquinanti (ad esempio polveri) senza avere preventivamente adottato tutte le misure di sicurezza per i lavoratori, e dovrà altresì tenere conto delle necessità, segnalate di volta in volta dalla Direzione Lavori, di anticipare o differire una o più categorie di lavorazioni, rispetto al programma dei lavori, qualora ciò risulti necessario, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata dall'impresa alla Direzione Lavori, che la accerterà, in contraddittorio con l'Appaltatore e verificata anche la completezza e congruità delle documentazioni di cui al successivo art. 30, rilascerà apposito certificato.

I termini stabiliti per il conto finale e per il collaudo decorreranno dalla data del certificato di cui sopra.

Al fine del rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ai sensi del primo comma, l'Appaltatore (previa comunicazione scritta alla Direzione Lavori ed al legale rappresentante della Stazione Appaltante) potrà istituire doppi turni di lavoro, tanto nei giorni feriali quanto nei giorni festivi, senza avanzare richiesta di compenso maggiorato.

Art. 27 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, non previste nel programma lavori o altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, sentito il Responsabile del Procedimento, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o da suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.
Per l'ulteriore disciplina delle sospensioni e delle riprese dei lavori, si fa riferimento all'articolo 158 del Regolamento D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 e agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. n° 145 del 19 aprile 2000. Per la disciplina delle proroghe si fa riferimento all'articolo 26 del sopraccitato Capitolato Generale.

Art. 28 - Predisposizione del cantieramento: il piano di esecuzione delle opere
Con sufficiente anticipo sulla data prevista per l'inizio dei lavori l'Appaltatore sottoporrà all'esame della Direzione Lavori il piano di esecuzione delle opere costituito dagli elementi di seguito dettagliati:
Planimetria di cantiere con indicati:
- recinzione dell'area, ingressi con le dimensioni dei cancelli, schema di guardiania;
- installazioni per il personale e per i mezzi d'opera;
- aree per le lavorazioni di cantiere;
- magazzini ed aree di stoccaggio sia coperte che scoperte
- Polizze assicurative stipulate come da presente Capitolato.
- Certificazioni delle attrezzature utilizzate per la mobilitazione nonché quelle degli impianti di cantiere, se richieste per Legge.
- Certificazioni della manodopera dei lavori .
- Schema di organizzazione del cantiere con i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, nonché dei responsabili delle funzioni di sicurezza e di controllo della qualità.
- Elenco di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari all'avvio dell'esecuzione delle opere, di spettanza dell'Appaltatore; copia delle richieste e delle autorizzazioni e/o permessi ottenuti.
- Piano di controllo della qualità delle attività di costruzione di montaggio in cantiere, nonché delle forniture.
- Programma dei lavori di dettaglio, avuto riguardo ai tempi stabiliti all'articolo 23 del presente Capitolato Speciale.

Art. 29 - Mobilitazione
A consegna intervenuta l'Appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere.
La mobilitazione si intende avvenuta quando: il cantiere è stato installato secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale; sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori; sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività ; è stato approvato dalla Direzione Lavori il programma dei lavori di dettaglio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 30 - Ripiegamento dei cantieri
Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella di completamento dei collaudi, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, provvedendo alla rimozione delle opere provvisionali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l'immediato utilizzo. Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali
pubbliche, l'Appaltatore è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.

Art. 31 - Pulizia del cantiere
Il cantiere e le opere dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori sino alla data dell'accettazione definitiva.
In particolare l'Appaltatore provvederà alla pulizia ed al mantenimento delle strade d'accesso al cantiere, ed al mantenimento delle aree di cantiere, con particolare cura a non produrre polveri durante le lavorazioni né danneggiare le aree a verde o le essenze arboree esistenti.
Sono comprese e compensate nel prezzo le operazioni di pulizia delle opere al termine dei lavori e prima di qualsiasi consegna anticipata che la Stazione Appaltante dovesse richiedere, da eseguirsi con ausilio di ditte specializzate, relativamente alle pavimentazioni, superfici vetrate, rivestimenti, sanitari, corpi illuminanti, aree esterne, piazzali, ecc.

Art. 32 - Conto finale, collaudo ed accettazione delle opere
La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione Lavori.
Le operazioni del collaudo tecnico-amministrativo avverranno ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché di quanto previsto nel Titolo X del Regolamento D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010.
I Collaudatori, nominati dalla Stazione Appaltante, interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza.
Tale assistenza è compresa negli oneri dell'Appaltatore ed è inclusa nel prezzo pattuito in contratto.

Una volta espletate le prove preliminari, a cura dell'Appaltatore, lo stesso dovrà consegnare alla Direzione Lavori la raccolta delle verifiche e delle prove effettuate in corso d'opera, che saranno controfirmati dalla Direzione Lavori.
Durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore fornirà, come parte integrante dei suoi obblighi di contratto e del corrispettivo stipulato, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione.
Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti o manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 197 del regolamento. In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'appaltatore.
Qualora i lavori relativi all'eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso d'esecuzione, l'appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente, qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino ad altra ditta.
L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.
In ogni caso, i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Al termine delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo avente carattere provvisorio che assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo s'intenderà tacitamente approvato anche se l'atto formale d'approvazione non sarà intervenuto entro i successivi due mesi.
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi alla operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento e dell'art. 37, comma 2°, del Capitolato Generale.

Art. 33 - Penali per ritardo
In caso di ultimazione dei lavori oltre i termini di cui all'articolo 23 del presente Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento della penale pari a € 100,00 (Cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. L'ammontare della penale sarà contabilizzato in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o trattenuta sulla cauzione definitiva. Il superamento del limite massimo della penale, pari al 10% (diecipercento) dell'ammontare di contratto, dà facoltà alla Stazione Appaltante di dichiarare senz'altro risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, con le conseguenze di cui all'articolo 18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivargli.
Nell'evenienza di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo la Stazione Appaltante potrà trattenere le opere già eseguite che siano utili per il completamento dell'intervento e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle stesse ai prezzi del contratto risolto, dedotte le penali maturate e tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 34 - Verifiche della Direzione Lavori
Resta espressamente inteso che è facoltà del Direttore dei Lavori richiedere in corso d'opera, anche presso eventuali fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare l'idoneità e la rispondenza dei materiali alle previsioni del presente Capitolato, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o collaudo ritenuto necessario per accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni di Capitolato, di progetto e di Legge ed alle buone regole dell'arte. Tutte le conseguenti spese ed ogni onere per assistenza, manodopera, materiali, ripristini e quant'altro richiesto dal Direttore dei Lavori sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore è quindi tenuto ad uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori senza poter sospendere o comunque ritardare il regolare svolgimento delle prestazioni.
Qualora l'Appaltatore non provveda ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante potrà provvedervi direttamente.
Resta peraltro inteso che la sorveglianza della Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità dei materiali impiegati. L'Appaltatore o il Direttore di Cantiere dovranno risultare costantemente presenti in cantiere negli orari di lavoro; essi provvedono, tra le altre incombenze, a curare il rispetto delle norme di sicurezza contro gli infortuni.

Art. 35 - Interferenze, sottoservizi ed allacciamenti
L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, del gas, fognature, ecc.), nonché le linee aeree elettriche e telefoniche; dovrà altresì predisporre

tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, anche con apprestamenti provvisionali, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti.
L'Appaltatore dovrà inoltre verificare tutte le interferenze con manufatti di qualsiasi forma e natura che possano interferire con i lavori, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque piovane.

Art. 36 - Contestazioni tecniche in corso d'opera e ordini dell'amministrazione committente
Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni di contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il direttore dei lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che decide e dispone della contestazione nei modi previsti dall'art. 164 del Regolamento.
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Regolamento.

Art. 37 - Riserve dell'appaltatore
Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori cui le riserve si riferiscono.
Le riserve avanzate nel modo anzidetto, non danno la facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale.
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190 e 201 del Regolamento, art.239 e succ. Titolo IV del D.Lgs. n. 163/2006 e 31, 32, 33 del Capitolato Generale.

Art. 38 - Definizione delle controversie
In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione dei lavori, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, l'Appaltatore non avrà diritto di sospendere i lavori,né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
Le contestazioni e maggiori richieste economiche dell'Appaltatore dovranno essere obbligatoriamente formulate con apposite riserve in contabilità, nei modi e termini stabiliti dagli articoli 31 e 32 del Capitolato Generale per le Opere Pubbliche (D.M. n° 145 del 19 aprile 2000), a pena di decadenza delle proprie pretese.
L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.
Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie tra l'A.A. e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, comprese le controversie sull'interpretazione del contratto stesso, che non si sono potute definire in via amministrativa, anche attraverso l'art. 6 comma 7. lett. n) D. Lgs. 163/2006, e/o a mezzo collegi arbitrali, secondo la vigente ed applicabile legislazione in materia, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Napoli.

CAPO III
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 39 - Lavori in economia
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili potranno essere disposti con Ordine di Servizio della Direzione Lavori.
In generale, le prestazioni in economia diretta e per i noli, per i quali è stato riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo valutato nell' importo "a corpo " contrattuale, non saranno riconosciuti corrispettivi di sorta.
Per le prestazioni in economia diretta e i noli, per i quali viene riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo rispetto all'importo "a corpo " contrattuale, saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari.
Le maestranze impiegate per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi; le macchine ed attrezzature date a noleggio dovranno essere in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare utilizzo e funzionamento; saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni purché siano sempre in buono stato di efficienza.
La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei lavori in economia è condizionata dalla presentazione di regolari liste in economia firmati dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori.

Per l'esecuzione delle opere in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento dell'Ordine (e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza) i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Per comprovati motivi di urgenza dovrà essere garantita la prestazione anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Qualora l'Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà, senza formalità alcuna, ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto.
I compensi per le prestazioni in economia sono così definiti:
1) per la mano d'opera verranno applicate le tariffe desunte dal Prezzario della Regione Campania vigente al momento della firma del contratto.
2) per i noli ed i materiali verranno applicati i costi desumibili dalla suddetta pubblicazione.
A tutti i prezzi contenuti nella suddetta pubblicazione sarà applicato lo sconto, in termini percentuali, risultante dall'offerta dell'Appaltatore in rapporto al prezzo a base d'asta, rispettivamente:
- per le voci di cui al punto 1) al solo ricarico d'Impresa come determinato definito in tale prezzario;
- per le voci di cui al punto 2) al prezzo complessivo lordo di applicazione.

Art. 40 - Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente atto; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d'opera così come desunto all'articolo precedente dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
Nei prezzi dei noli così come desunti all'articolo precedente dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
I prezzi dei materiali così come desunti all'articolo precedente dovranno includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.
Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 41 - Variazioni delle opere progettate
L'Amministrazione Appaltante si riserva, nei limiti consentiti dalla legge, l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura.
Resta in ogni caso stabilito che tali varianti saranno realizzate dall'Appaltatore se disposte dalla Stazione Appaltante.

Art. 42 – Lavori eventuali non previsti – Nuovi prezzi
Qualora, per la valutazione economica delle varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera, fosse richiesta la formulazione di nuovi prezzi, si procederà, ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010, al concordamento dei relativi nuovi prezzi fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, ragguagliandoli, ove possibile, a quelli analoghi offerti dall'Impresa esecutrice, oppure ricavabili totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi qualora risulti impossibile il ragguaglio anzidetto, con specifico riferimento al prezzario di cui al
precedente articolo 37.
Resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di eseguire la messa in opera, alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, senza perciò avanzare pretesa alcuna di compensi extracontrattuali, di tutti quei materiali acquistati direttamente dall'Amministrazione Appaltante.

Art. 43 - Disposizioni generali relative all'offerta
In esito alla verifica delle voci a corpo, di cui all'art. 119 comma 5 del D.P.R. 207/2010, il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

Sarà indispensabile recarsi prima della gara sul luogo di esecuzione dei lavori, aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze, generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi.
Andrà formulata ed espressa una precisa presa d'atto che dichiari che la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara, ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e che prima della formulazione dell'offerta, il concorrente, ha controllato le stesse voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati di progetto, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili; inoltre che l'indicazione delle voci e delle quantità , nella parte a corpo, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

CAPO IV
PAGAMENTI

Art. 44 – Anticipazione

L'Appaltatore prende atto che, ai sensi del Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194 - S.O. n. 63), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», art. 26-ter è prevista l'anticipazione del prezzo per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti
L'erogazione dell'anticipazione avverrà secondo la disciplina dell'art. 140 del DpR 207/2010 e s.m.i.. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 45 - Modalità di erogazione del corrispettivo

Durante il corso dei lavori non saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale relativamente a Stati di Avanzamento dei Lavori. Il pagamento avverrà in unica soluzione all'approvazione del certificato rdi regolare esecuzione. Le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, come specificate all'articolo 3 del presente Capitolato, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito per i lavori a corpo.
Il pagamento verra effettuato mediante mandato di pagamento trasmesso al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili e del Vigente Regolamento di contabilità, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC). Per quanto riguarda la presentazione della documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed alla Cassa Edile riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici si richiama il disposto dell'articolo 18 della Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni. La Stazione Appaltante, nel caso di accertata inadempienza agli obblighi, tutti comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del contratto e del presente Capitolato, si intende autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione.
Inoltre, qualora l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento alcuno.

Qualora insorgano divergenze tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori in merito alla definizione della percentuale di lavorazioni da allibrare in contabilità, spetterà al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori ogni decisione in merito.
Gli oneri per la sicurezza sono valutate in base all'importo previsto separatamente all'importo lavori.
Prima della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a notificare alla stazione appaltante gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente presso il quale verranno effettuati i bonifici di pagamenti. In caso di sospensione superiore a 30 giorni naturali e consecutivi saranno liquidabili anche importi inferiori, su espressa richiesta dell'appaltatore, anche quale adempimento per la tracciabilità dei pagamenti della pubblica amministrazione.
La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione Lavori.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.
Nel caso di ritardata emissione dei certificati di pagamento ovvero di ritardo nel pagamento delle rate d'acconto o della rata di saldo, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi per ritardato pagamento con le modalità di cui al Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 46 - Cessioni di credito
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 47 - Invariabilità del prezzo
L'importo netto d'aggiudicazione aumentato dagli oneri della sicurezza, varrà quale prezzo contrattuale. Tale prezzo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e pertanto fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
Non è ammessa revisione prezzi ai sensi dell'articolo 133 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 .
Troverà applicazione il meccanismo del "prezzo chiuso " di cui all'articolo 133 comma 3 del medesimo decreto qualora ne ricorrano le condizioni.
É altresì espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 1664 comma 1 del Codice Civile.

Istituto Nazionale Tumori – IRCCS – Fondazione G. Pascale – via M. Semmola – 80131 Napoli

Firma e timbro del legale rappresentante dell'impresa per accettazione del presente Capitolato